

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 397 del 9 agosto 2017

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

SIMEONE

"ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LAZIO"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV, I, V, VI e VIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -




CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Fattore Famiglia Lazio”

Di iniziativa del Consigliere:


GIUSEPPE SIMEONE

RELAZIONE

L'idea di base del "Fattore Famiglia Lazio" è quella di aiutare le famiglie nel sostenere le spese indispensabili per il loro mantenimento ed il loro accrescimento.

L'attenzione sarà concentrata dal reddito al carico familiare: questo è il passaggio, anche culturale, che si vuol introdurre con il "Fattore Famiglia Lazio", il correttore del calcolo ISEE.

Il Fattore introduce un principio di adeguamento dell'indicatore del reddito sulla base del numero dei figli a carico e di altre pesanti voci del bilancio familiare.

L'iniziativa qui adottata deve rappresentare qualcosa di più di una semplice sperimentazione, piuttosto un paradigma applicabile anche a livello nazionale.

Si tratta di un istituto finalizzato a valorizzare gli sforzi delle famiglie in chiave di equità.

Per il "Fattore Famiglia Lazio" si propone di stanziare 1 milione nel 2017 e altri 3 nei due anni successivi. Ma i costi, va precisato, non saranno coperti da risorse aggiuntive.

Il nuovo indicatore reddituale allarga le fattispecie previste dall'ISEE ampliando la fascia delle famiglie che potranno usufruirne. La misura riguarda, per ora, le spese per garantire il diritto allo studio e l'acquisto dei testi scolastici, i progetti di inserimento lavorativo, i contratti di locazione a canone concordato e il trasporto pubblico locale. Le agevolazioni concesse terranno conto di nuovi fattori finora esclusi dal calcolo ISEE quali il numero dei figli (anche dopo il terzo), la presenza di disabili in famiglia, di donne in gravidanza e di anziani a carico.



Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il "Fattore Famiglia Lazio" quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate dalla Regione Lazio, nonché alle prestazioni erogate dai distretti socio-sanitari e dai comuni per interventi e finanziamenti della Regione stessa.
2. Ai fini della presente legge si intende per "Fattore Famiglia Lazio" un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie e per le coppie di fatto di cui alla Legge 76/2016, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.
3. I criteri e le modalità attuative del "Fattore Famiglia Lazio" sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del "Fattore Famiglia Lazio" costituito con le modalità di cui all'articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.

REP. REGISTRO UFFICIALE 0018330.1.09-02-2017. N. 12/02



Art. 2

(Ambiti di applicazione del fattore famiglia laziale)

1. Il "Fattore Famiglia Lazio" può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni socio-sanitarie, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.

2. In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, il "Fattore Famiglia Lazio" trova immediata applicazione con riferimento:

- a) ai contributi economici destinati a garantire il diritto allo studio e l'acquisto di testi scolastici;
- b) agli interventi di inserimento e reinserimento lavorativo;
- c) ai contratti di locazione a canone concordato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) al trasporto pubblico locale;
- e) ai servizi socio-sanitari, anche distrettuali;
- f) al servizio di mensa scolastica;
- g) alle rette degli asili nido.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione attraverso la quale determina i criteri e le modalità attuative del "Fattore Famiglia Lazio", da sottoporre al parere delle commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione agli ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.



URL: REGISTRO UFFICIALE: 00183330.1.09-08-2017.H.12.02

Art. 3

(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore Famiglia Lazio")

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore Famiglia Lazio", la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affidamento, si attiene ai seguenti principi:

a) previsione di ulteriori franchigie, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;

b) definizione di ulteriori specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;

c) definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

d) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza nella Regione Lazio, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, per le famiglie monogenitoriali, per la condizione lavorativa familiare, per l'eventuale grave esclusione abitativa, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il "Fattore Famiglia Lazio" viene applicato.

2. La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore "Fattore Famiglia Lazio".

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:

a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;

b) che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

COL. REGISTRO UFFICIALE - 009530.1.00-08-2017-0.12.02



Art. 4

(Osservatorio per l'attuazione del "Fattore Famiglia Lazio")

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del "Fattore Famiglia Lazio" e ne determina il regolamento.
2. L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle associazioni che si occupino di solidarietà familiare, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e uno espressione del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.
3. L'Osservatorio effettua il monitoraggio degli impatti del "Fattore Famiglia Lazio" sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari.
4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.



Art. 5
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nell'agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
 - b) numero dei comuni che hanno accolto e applicato il provvedimento;
 - c) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti. In particolare, la Giunta deve dare atto, nella relazione annuale di cui al comma 2, dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del "Fattore Famiglia Lazio" svolta dall'Osservatorio di cui al precedente articolo.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.



Art. 6
(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione del "Fattore Famiglia Lazio", sono destinati 1.000.000,00 euro per l'annualità 2017 e 1.500.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia".



Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive name.